



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int./Fin. 97

OGGETTO: Concessione assegno di maternità art. 66 Legge 448/98 e successive modifiche.

N. Reg. Gen. 269

Del 19/06/2017

IL Resp.le della P.O. n. 4

- Vista la legge 23/12/98 n. 448 che prevedeva la concessione di un assegno di maternità per i figli nati successivamente al 1/7/99 e fino al 31/12/99 nella misura di €. 200.000 mensili e per un massimo di 5 mensilità;
- Vista La rivalutazione, per l'anno 2016, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità. (16A01127) (GU Serie Generale n.35 del 12-2-2016) La variazione nella media 2015 dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato con le esclusioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 81, da applicarsi per l'anno 2016 ai sensi dell'art. 13, comma 4, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159 (assegno al nucleo familiare numeroso e assegno di maternità) è pari a - 0,1 per cento (Comunicato ufficiale dell'ISTAT del 15 gennaio 2016). L'articolo 1, comma 287 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 stabilisce che «con riferimento alle prestazioni previdenziali e assistenziali e ai parametri ad esse connessi, la percentuale di adeguamento corrispondente alla variazione che si determina rapportando il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, relativo all'anno precedente il mese di decorrenza dell'adeguamento, all'analogo valore medio relativo all'anno precedente non può essere inferiore a zero». Pertanto, restano fermi per l'anno 2016 la misura e i requisiti economici dell'assegno al nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità di cui al Comunicato del Dipartimento per le politiche della Famiglia pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 70 del 25 marzo 2015, fissandolo in €. 338,89;
- Preso atto che sono state pubblicate, sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 47 del 25 febbraio 2017, le rivalutazioni, per l'anno 2017, della misura e dei requisiti economici dell'assegno per il nucleo familiare numeroso e dell'assegno di maternità. Le soglie e gli importi rimangono invariati rispetto all'anno precedente.
- Dato atto che ai sensi dell'art. 66 della predetta legge, l'assegno di maternità spetta qualora il nucleo familiare di appartenenza delle madri abbia un reddito non superiore ai valori dell' indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) con riferimento a nuclei familiari con 3 componenti o con requisito economico riparametrato in applicazione del Decreto Legislativo n. 109/98 nel caso di diversa composizione del nucleo familiare, restando invariato l'incrementato dall' indice Istat dei prezzi al consumo, che per l' Anno 2016 è di €. 16.954,95;
- Preso atto che per le istanze di cui alla presente determinazione sono state riscontrate positivamente, da parte dell'Ufficio Servizi Sociali, tutte le condizioni volute dalla legge, per cui nulla osta alla concessione degli assegni di maternità in favore degli aventi diritto.
- Visti gli artt. 4 e 7 del regolamento di esecuzione approvato con D. M. 15/7/99 n. 306.
- Considerato che:
 - a) gli assegni per il nucleo familiare e di maternità sono concessi con provvedimento del Comune, alle condizioni e nella misura stabilita dagli artt. 65 e 66 della Legge 448/98 e del relativo regolamento e successive modifiche;
 - b) al pagamento degli assegni concessi dal Comune, provvede l'Inps, previa trasmissione di dati on line da parte del Comune quale Ente erogatore.
- Vista la Determinazione Sindacale n. 48 del 30/11/2015 relativa all'attribuzione di funzioni ex art. 51 comma 3 bis Legge 142/90 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il D.Lgs. n. 267/2000 nella parte relativa all'ordinamento finanziario e contabile degli EE. LL. Che si applica nella Regione Siciliana direttamente e senza norme Regionali di recepimento; P.Q.M.

DETERMINA

- 1) Concedere, in applicazione del combinato disposto dell'art. 66 della legge 448/98 integrato dall' art. 80 comma 11 della Legge 388/00 e dell'art. 4 del regolamento di esecuzione di cui al D.M. 306/99 gli assegni di maternità ai nominativi di cui all' allegato “ A ”, che per la legge sulla privacy, non viene pubblicato, ma depositato presso l'Ufficio Servizi Sociali nella misura accanto segnata, dando atto che in sede istruttoria sono state esaminate e riscontrate favorevolmente tutte le condizioni previste dalla legge.
- 2) Trasmettere all'INPS online l' elenco dei beneficiari affinché ai sensi dell'art. 7 del regolamento di esecuzione n. 306/99 provveda al pagamento degli assegni di maternità in favore dei beneficiari.

**Il Dirigente Resp.le dei Servizi Sociali
Attardo Ins. Saverio**